

(N. 2335-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO Antonio)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1958

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2335 mira ad estendere agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari i benefici concessi ai dipendenti civili dello Stato con decorrenza 1° luglio 1955. Ed a ciò si provvede con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, disciplinando il trattamento economico in relazione a quanto stabilito per gli altri dipendenti dello Stato, in sede di « conglobamento parziale ».

Pertanto tutti i proventi di cui all'articolo 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, riguar-

dante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, cioè diritto di cronologico, diritto di copia, diritto di chiamata in causa, diritto di notificazione, diritto di redazione di verbale, diritto di protesto cambiario, diritto di vacanza e diritto di assistenza, a decorrere dal 1° luglio 1955 vengono riferiti agli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1956, n. 767.

Conseguentemente con decorrenza dalla stessa data 1° luglio 1955 sono soppresse le indennità di carovita e le relative quote comple-

mentari previste dall'articolo 162 della citata legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonchè l'assegno integrativo di cui al decreto presidenziale 8 agosto 1955 numero 821 e ciò in considerazione del conglobamento, che con il disegno di legge in esame viene adottato.

Per lo stesso motivo, a decorrere dal 1° luglio 1955 la quota d'aggiunta di familiari e l'assegno personale di sede sono concessi agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari nei limiti e con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Dovendo estendere agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari i benefici concessi agli altri impiegati dello Stato si impone la sostituzione del primo e secondo comma dell'articolo 130, del primo comma dell'articolo 142, del primo e secondo comma dell'articolo 159, del secondo comma dell'articolo 160 e del secondo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

Ed a ciò si provvede con l'articolo 3 del disegno di legge. Quindi, qualora con i provvedimenti previsti dall'articolo 109 dell'ordinamento, gli ufficiali giudiziari non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale, annesso alla qualifica di vice segretario dell'Ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'Erario è tenuto a corrispondere una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo.

Qualora però l'ammontare mensile dei proventi superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, è fatto obbligo all'ufficiale giudiziario di versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi eccedenti detto importo.

Uguualmente viene posto a carico dello Stato una indennità integrativa per il caso in cui gli aiutanti ufficiali giudiziari non dovessero conseguire annualmente un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato.

Sempre in base al principio della parità di trattamento, gli importi conseguiti dagli uffi-

ciali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Con decorrenza 1° luglio 1956, al personale sussidiato, in aggiunta al trattamento minimo garantito, a titolo di gratificazione annuale viene corrisposta una tredicesima mensilità, di importo pari al dodicesimo del minimo, e ciò in sostituzione della gratificazione fino ad ora corrisposta a tutto il personale in servizio e commisurata soltanto ad un dodicesimo della somma percepita nell'anno per indennità di carovita.

Nella preoccupazione che con l'applicazione del disegno di legge in esame possa risultare un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, è previsto che la differenza venga corrisposta a carico dell'Erario.

Un punto sul quale bisogna soffermarsi è la prevista riduzione del 5 per cento degli importi di stipendi percepiti dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 e del 10 per cento per il periodo successivo.

Il Governo fa presente che il personale in esame non ha mai fruito nel passato di emolumenti quali l'indennità di presenza o di funzione, che con la nuova legge sono state conglobate e che pertanto è opportuno evitare un ingiustificato onere di bilancio.

Si osserva però che tali riduzioni contrastano con il principio informatore del disegno di legge, quello di estendere agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari i benefici concessi ai dipendenti civili dello Stato.

A mantenere fermo questo principio mirano gli emendamenti proposti dalla Commissione.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede una duplice delega al Governo: a) riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni necessarie per adeguarle alle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3 maggio 1957, n. 686, anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo; b) apportare alle disposizioni di detto ordinamento le modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi.

L'ampiezza della delega può fare sorgere preoccupazioni, onde la opportunità di un nuovo testo dell'articolo 6, che, mantenendo

ferme le qualifiche, le attribuzioni e le funzioni contemplate nel vigente ordinamento, tranquillizzi tanto gli ufficiali giudiziari che gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Con le modifiche proposte, la vostra 2<sup>a</sup> Commissione chiede l'approvazione del disegno di legge.

ROMANO Antonio, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142 primo comma, e dagli articoli 159 e 160 secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1956, n. 767, ridotti del 5 per cento.

Sono soppressi dal 1° luglio 1955 la indennità di carovita e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonché l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.

La gratificazione annuale di cui all'articolo 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilità dell'indennità di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.

## Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gl'impiegati civili dello Stato.

## Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'articolo 130, il primo comma dell'articolo 142, il primo e il secondo comma dell'articolo 159, il secondo comma dell'articolo 160 ed il secondo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono sostituiti dai seguenti:

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142 primo comma, e dagli articoli 159 e 160 secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1956, n. 767.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

*Art. 130 (Primo e secondo comma):* « Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonchè della tassa di cui al successivo articolo 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice-segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, ridotto del 10 per cento, compete a carico dell'Erario un'indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, ridotto del 10 per cento, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato ».

*Art. 142 (Primo comma):* « Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente articolo 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, ridotto del 10 per cento, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

*Art. 159 (Primo e secondo comma):* « Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'articolo 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico

*Art. 130 (Primo e secondo comma):* « Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui a numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonchè della tassa di cui al successivo articolo 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice-segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

*Identico.*

*Art. 142 (Primo comma):* « Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente articolo 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

*Art. 159 (Primo e secondo comma):* « Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'articolo 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico

degli impiegati civili dello Stato, ridotto del 10 per cento, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista, ridotto del 50 per cento, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina — decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato ».

*Art. 160 (Secondo comma):* « Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente articolo 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo, ridotto del 10 per cento ».

*Art. 162 (Secondo comma):* « Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti.

Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrisposta la differenza allo stesso titolo ».

Art. 4.

Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza è corrisposta a carico dell'Erario.

degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista, ridotto del 50 per cento, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina — decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

*Identico.*

*Art. 160 (Secondo comma):* « Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente articolo 142, i relativi importi sono commisurati allo stipendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvederà col normale stanziamento del capitolo numero 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

## Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni necessarie per adeguarle alle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo.

Il Governo è altresì delegato ad apportare, entro lo stesso termine di due anni, alle disposizioni del detto ordinamento le modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.

*Soppresso.*

## Art. 7.

*Identico.*